

REP. _____/201_____.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI
STRUMENTARIO CHIRURGICO PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MARINO
(AZIENDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA-ASSL CAGLIARI)

– LOTTO/I _____ - CIG _____.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____,

nella Via _____ N. _____, negli gli uffici dell'Azienda per la Tutela della Salu-

te - Area Socio Sanitaria di Cagliari, nanti a me Dott. / Dott.ssa _____,

nella mia qualità di Ufficiale Rogante dell'Azienda, autorizzato al rogito dei contratti

di cui la predetta Amministrazione è parte giusta deliberazione del Direttore Genera-

le n. 332 del 22 maggio 2017, senza la presenza di testimoni, cui le parti intervenute,

me consenziente, hanno concordemente ed espressamente rinunciato in conformità

ed a termini di legge, sono comparsi:

- Dottor _____, nato a _____ in data _____,

nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, dotato dei necessari

poteri, dell'Azienda per la Tutela della Salute, e quindi in nome e nell'interesse della

predetta amministrazione, con sede legale in Sassari, nella via Monte Grappa n. 82,

codice fiscale 92005870909 e partita IVA 00935650903 (di seguito e per brevità, an-

che e solo "ATS Sardegna" e/o "Stazione Appaltante"),

- da una parte -

- Dottor _____, nato a _____ (_____) in data

_____, non in proprio ma nella sua qualità di _____, dotato

dei necessari poteri, della società _____, con sede legale in

_____, nella via _____ n. _____, iscritta al Regi-

stro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, numero di

iscrizione _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA _____

_____ (di seguito, per brevità, anche e solo "Fornitore");

- dall'altra parte -

Contraenti, la cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante,

Dott. / Dott.ssa _____, ho personalmente accertato,

PREMESSO

a) che l'ATS Sardegna, con determinazione n. _____ del

_____, ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta in moda-

lità telematica, tramite la piattaforma CONSIP, per la fornitura in 21 lotti di

strumentario chirurgico per il blocco operatorio del P.O. Marino (ASSL Cagliari) - A-

zienda per la Tutela della Salute della Sardegna.

b) che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____,

la l'ATS Sardegna ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta di

cui all'oggetto, affidando la fornitura del lotto/i all'operatore economico

_____.

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale procedura e, per l'effetto, ha e-

spressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguen-

temente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appal-

to alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto e nella do-

cumentazione che ha regolato la procedura aperta;

d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione

del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto,

ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art

103 D.Lgs. n. 50/2016, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n.

_____, emessa in data _____ dalla

	compagnia _____ – Agenzia di _____	
	per un importo pari ad Euro _____ = (Euro	
	_____/_____), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali;	
	e) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente	
	contratto e dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati	
	e/o allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da	
	fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'of-	
	ferta;	
	f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tut-	
	te le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare,	
	dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al pre-	
	sente atto;	
	– Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate	
	– SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e	
	nel prosieguo del presente atto, ivi compresa la determinazione di aggiudicazione	
	della procedura, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e	
	sostanziale del presente Contratto.	
	2. Vengono, altresì, materialmente allegati al presente contratto, per formarne par-	
	te integrante e sostanziale, i seguenti atti: l'Allegato “A” (Offerta tecnica ed Econo-	

	<i>mica del Fornitore /gara n. _____ -</i>	
	<i>_____ n. _____), l'Allegato "B" (elenco</i>	
	<i>delle forniture in contratto suddivise per lotti); l'Allegato "C" (Patto di Integrità);</i>	
	<i>l'Allegato "D" Capitolato Tecnico; l'Allegato "E" Disciplinare di Gara.</i>	
	<i>3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e docu-</i>	
	<i>menti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non material-</i>	
	<i>mente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.</i>	
	<i>ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.</i>	
	<i>1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai</i>	
	<i>documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui</i>	
	<i>al D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle</i>	
	<i>norme del codice civile; d) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Sta-</i>	
	<i>zione appaltante.</i>	
	<i>2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e</i>	
	<i>quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel</i>	
	<i>presente contratto, fatta salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio</i>	
	<i>della Stazione Appaltante, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della forni-</i>	
	<i>tura e dei servizi complementari migliorative.</i>	
	<i>3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità</i>	
	<i>e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di</i>	
	<i>diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili</i>	
	<i>con il Contratto stesso, la Stazione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e</i>	
	<i>pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del pre-</i>	
	<i>sente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel</i>	
	<i>rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.</i>	

4. Ferme restando le definizioni contenute nei documenti di gara, nell'ambito del presente contratto si intende per:

a) Stazione Appaltante e/o ATS Sardegna: l'Azienda per la tutela della Salute;

b) Fornitore e/o Appaltatore: l'operatore economico _____, risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;

c) termini: i termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione, da parte del Fornitore ed in favore della ATS Sardegna, della fornitura di strumentario chirurgico per il blocco operatorio del P.O. Marino (ASSL Cagliari), lotto/i _____, oltre alle prestazioni accessorie alla predetta fornitura scaturenti da prescrizioni contemplate nell'allegato "D" - Capitolato tecnico.

2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a prestare, in favore della predetta Stazione Appaltante, le seguenti forniture:

a) la fornitura di strumentario chirurgico per il blocco operatorio del P.O. Marino (ASSL Cagliari) – lotto/i _____, meglio elencato e descritto nell'allegato "B";

b) le attività accessorie previste nel Capitolato Tecnico;

3. Nell'appalto è prevista una clausola di estensione del contratto, nella misura del

	<i>30%, a favore di altro P. O. che potrà essere esercitata da ATS entro 1 anno dalla sot-</i>	
	<i>toscrizione del contratto, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nel-</i>	
	<i>la procedura indicata nelle precedenti premesse.</i>	
	<i>4. La ATS Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle presta-</i>	
	<i>zioni contrattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità dell'esecuzio-</i>	
	<i>ne della fornitura rispetto alle previsioni del Contratto.</i>	
	ART. 4. DURATA. ESTENSIONE E PROROGA	
	<i>1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione; relativamente</i>	
	<i>alla prestazione della garanzia e delle eventuali attività accessorie previste nel Capi-</i>	
	<i>tolato Tecnico.</i>	
	<i>2. La fornitura è effettuata, per ciascun lotto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del</i>	
	<i>contratto.</i>	
	<i>3. È prevista un'opzione di estensione pari al 30% dell'importo contrattuale, per un</i>	
	<i>importo presunto di Euro _____; che ATS si riserva di esercitare entro</i>	
	<i>1 anno dalla sottoscrizione del contratto.</i>	
	ART. 5. CONSEGNA, CONTROLLI, COLLAUDO.	
	<i>1. La fornitura dello strumentario oggetto del presente contratto dovrà essere ese-</i>	
	<i>guita dal Fornitore, salvo diversamente indicato nell'ordinativo, la consegna deve es-</i>	
	<i>sere effettuata presso il P. O. Marino – Viale Lungo Mare Poetto, 09100 CAGLIARI,</i>	
	<i>con le modalità stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara- artt. 6</i>	
	<i>e 7 Capitolato Tecnico.</i>	
	ART. 6. GARANZIA PER VIZI E DIFETTI.	
	<i>1. Come precisato al precedente art. 3, nell'oggetto della fornitura è inclusa la pre-</i>	
	<i>stazione da parte del Fornitore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, dei</i>	
	<i>servizi connessi relativi a garanzia per i casi e nelle misure specificate nel Capitolato</i>	
	<i>Tecnico.</i>	
	<i>Nel prezzo dello strumentario offerto dal Fornitore è inclusa la garanzia per vizi e di-</i>	

	<i>fetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e quella per il difetto di qualità promesse o es-</i>	
	<i>senziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) per le tipologie e i periodi speci-</i>	
	<i>ficati in Capitolato Tecnico, che s'intendono decorrere dalla data di emissione del col-</i>	
	<i>laudo/accettazione finale.</i>	
	<i>Nel corso di tali periodi il Fornitore assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al</i>	
	<i>prezzo corrisposto per la fornitura dello strumentario, ove occorra, la fornitura gra-</i>	
	<i>tuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eli-</i>	
	<i>minare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostitu-</i>	
	<i>zione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i</i>	
	<i>beni forniti inadonei ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente desti-</i>	
	<i>nati.</i>	
	<i>La ATS Sardegna avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita</i>	
	<i>dello strumentario, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura,</i>	
	<i>nei casi e nei limiti di cui al Capitolato Tecnico.</i>	
	ART. 7. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.	
	<i>1. Il prezzo dovuto al Fornitore dalla ATS Sardegna per la fornitura dello strumenta-</i>	
	<i>rio meglio elencato e descritto nell'Allegato "B", prestazioni connesse incluse:</i>	
	<i>per la fornitura dello strumentario indicato nell'Allegato B), inclusi le eventuali pre-</i>	
	<i>stazioni accessorie alla predetta fornitura scaturenti da prescrizioni contemplate</i>	
	<i>nell'allegato "D" - Capitolato tecnico.), la ATS Sardegna corrisponderà al Fornitore il</i>	
	<i>complessivo importo di Euro _____ Euro</i>	
	<i>_____ / _____) IVA esclusa; non sono previsti oneri di sicu-</i>	
	<i>rezza;</i>	
	<i>2. Il corrispettivo è dovuto dalla ATS Sardegna a decorrere dalla data di accettazione</i>	
	<i>della fornitura, e cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risul-</i>	

tante dal relativo verbale. La fattura relativa a tale corrispettivo verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l'emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

4. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e prestazioni connesse prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ATS Sardegna, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto,

*fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendo-
si carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, per-
tanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.*

*6. La/e fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affi-
data con il presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed
all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stes-
so. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG _____.*

*Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ATS Sardegna nel relativo mandato di
pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 Legge 13 agosto 2010 n.
136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.*

*7. La ATS Sardegna, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà
ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) atte-
stante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previ-
denziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali dei dipendenti.*

*8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente
noto alla ATS Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di
accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche
se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà solleva-
re eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pa-
gamenti già effettuati.*

*9. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o
le prestazioni accessorie, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto*

e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

10. L'importo dovuto dalla ATS Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ATS Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ATS Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 20.

11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 8. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazio-

ne delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione della procedura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ATS Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta tecnica;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la

gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di esecuzione della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ATS Sardegna;

e) manlevare e tenere indenne la ATS Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale gli eventuali oneri derivanti da eventuali danni ai pazienti, o agli operatori, causati da difetti di produzione e/o di progettazione (rottura dei componenti per difetto di materiale o usura ingiustificata), o imperfetti ripristini in garanzia.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e della eventuali prestazione accessorie di cui al presente contratto, da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero "Marino" - ATS Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro del predetto presidio; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i presidi e le unità operative della ATS Sardegna continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso il Presidio Ospedaliero "Marino".

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ATS Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ATS Sardegna e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di fornitura.

9. In conformità a quanto previsto dall'art 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla ATS Sardegna il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno del pari essere comunicate alla Stazione Appaltante.

ART. 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla ATS Sardegna, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. Ai sensi di quanto previsto all'art 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

	<i>7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al</i>	
	<i>precedente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs.</i>	
	<i>50/2016.</i>	
	ART. 10. PENALI.	
	1. Ritardo nella fornitura:	
	<i>Sarà applicata una penale pari allo 0,03% del valore del contratto:</i>	
	– <i>Per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza della consegna,</i>	
	– <i>per ritardi negli interventi tecnici rientranti nella garanzia, che comportino il</i>	
	<i>mancato utilizzo dei beni oggetto della presente procedura, superiore a 3 giorni;</i>	
	– <i>Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si</i>	
	<i>osservano i criteri di cui all'art. 11 c. 8 del CGA, fino a un importo massimo pari</i>	
	<i>all'1% del valore del contratto per singola inadempienza.</i>	
	– <i>Le penali non potranno essere comunque superiori all'ammontare parimenti</i>	
	<i>previsto dal Capitolato Generale, superato il quale la ATS – ASSL Cagliari si riserva la</i>	
	<i>facoltà di risolvere il contratto.</i>	
	– <i>Per quanto non espressamente previsto si richiama il Capitolato Generale</i>	
	<i>d'Appalto dell'ATS Sardegna.</i>	
	ART. 11. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali stabilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla	
	ATS Sardegna.	
	2. La formale contestazione di eventuali violazioni commesse dall'Affidatario avverrà	
	a cura del RUP su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detta	
	contestazione verrà comunicata all'Affidatario, per iscritto e conterrà la segnalazio-	
	ne dell'evento e, ove sia possibile porvi rimedio, del termine assegnato per farlo.	

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini per le riparazioni, manutenzioni e sostituzioni, ovvero in ogni caso in cui non sia in grado eseguirle, l’Azienda si potrà rivolgere ad altra Impresa fermo restando il diritto all’applicazione delle penali, ed il diritto di rimborso dell’eventuale maggior costo sostenuto nonché dei danni subiti.

3. La ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore della ATS Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto. 2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, in-

clusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ATS Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera nei confronti della ATS Sardegna a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dalla ATS Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.

	<i>7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.</i>	
	<i>8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ATS Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.</i>	
	<i>9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ATS Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti.</i>	
	ART. 13. RISOLUZIONE. RECESSO.	
	<i>Per i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di risoluzione e di recesso si fa riferimento al CGA e al Capitolato tecnico, in particolare all'art. 10.</i>	
	ART. 14. SUBAPPALTO.	
	<i>Considerato che all'atto della presentazione dell'offerta il Fornitore ha/non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo potrà/ non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.</i>	
	ART. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.	
	<i>È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto</i>	

di fornitura stipulato con la ATS Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ATS Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla ATS Sardegna gli oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.

2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 17. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ATS Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari

ART. 18. RISERVATEZZA.

1. Il Fornitore e la ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del

	<i>contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto</i>	
	<i>di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari</i>	
	<i>all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla ces-</i>	
	<i>sazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ATS Sardegna. Tale</i>	
	<i>obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.</i>	
	<i>3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri di-</i>	
	<i>pendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei</i>	
	<i>dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di ri-</i>	
	<i>servatezza di cui sopra.</i>	
	<i>4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ATS Sardegna ha la facoltà</i>	
	<i>di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sa-</i>	
	<i>rà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa do-</i>	
	<i>vessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.</i>	
	<i>5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con</i>	
	<i>la ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione</i>	
	<i>dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di</i>	
	<i>legge.</i>	
	<i>6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente norma-</i>	
	<i>tiva in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nonché</i>	
	<i>gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.</i>	
	ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE	
	ESPRESSE.	
	<i>1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.</i>	
	<i>136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si ob-</i>	
	<i>bliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli</i>	

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene

che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art.

3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con racco-

mandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il boni-

fico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabili-

tà delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che la ATS Sardegna, senza bisogno di assegnare pre-

viamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contrat-

to, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al

precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non ol-

tre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le genera-

lità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i

conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previ-

sioni di cui all'alt 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei con-

tratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempi-

mento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. La ATS Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ATS Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ATS Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ART. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ.

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato dalla ATS Sardegna, con deliberazione n. 501 del 29 giugno 2017, disponibile in rete sul sito ATS Sardegna nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la ATS Sardegna, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. Al presente contratto viene allegato sub “C”, per formarne parte integrante, il modello di Patto di Integrità adottato da ATS con deliberazione N. 501 del 29 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs. 163/2006.

4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, la ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 21. CLAUSOLA FINALE

	1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richia-	
	mati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che	
	hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, aven-	
	done negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente sin-	
	golarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi	
	allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni	
	previste nel presente contratto da parte della ATS Sardegna non comporta in nessun	
	caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di	
	far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.	
	3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
	tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito	
	o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo	
	di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in	
	ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli	
	atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o inte-	
	grativa delle parti manifestata per iscritto.	
	Per ATS Sardegna	Per il Fornitore
	_____	_____
	Dottor _____	Dottor _____
	Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
	tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per	
	gli effetti di cui 40 agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accetta-	
	re tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	
	quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap-	

provare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 2; art.

3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 16; art. 17;

art. 20.

Per il Fornitore

*Certifico io Dott. / Dott.ssa _____, Ufficiale Rogante, che il presente
atto, che consta di 41 (quarantuno) pagine a video, è stato da me redatto su suppor-
to informatico e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti infor-
matici, ai comparenti indicati in epigrafe, che lo approvano e sottoscrivono in mia
presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione della
firma digitale, la cui validità è stata da me P.U. verificata.*

*In presenza delle parti io Dott. / Dott.ssa _____, Ufficiale Rogante, ho
sottoscritto il presente documento informatico mediante apposizione di firma digita-
le.*